



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 10 gennaio 2023
(OR. en)

15995/22

LIMITE

CORLX 1168
CFSP/PESC 1712
CONOP 136
CONUN 332
COARM 279

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC) 2019/97 a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

DECISIONE (PESC) 2022/... DEL CONSIGLIO

del ...

che modifica la decisione (PESC) 2019/97

a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:


- (1) Il 21 gennaio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/97¹, che prevedeva un periodo di attuazione dei progetti di 36 mesi a decorrere dalla data della conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, di tale decisione.
- (2) Il termine del periodo di attuazione era il 4 febbraio 2022.
- (3) L'8 luglio 2021 l'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (*United Nations Office for Disarmament Affairs* – UNODA), responsabile dell'attuazione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2019/97, ha chiesto di prorogare di dodici mesi, a costo zero, il periodo di attuazione. Il 19 novembre 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/2033² che proroga il periodo di attuazione fino al 4 febbraio 2023.
- (4) Il 29 ottobre 2022 l'UNODA ha chiesto in una lettera un'ulteriore proroga di dodici mesi, a costo zero, del periodo di attuazione, a causa delle difficoltà di attuazione legate alla pandemia di COVID-19.
- (5) La proroga del periodo di attuazione dei progetti di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2019/97 fino al 4 febbraio 2024 non ha implicazioni sul piano delle risorse finanziarie.

¹ Decisione (PESC) 2019/97 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 19 del 22.1.2019, pag. 11).

² Decisione (PESC) 2021/2033 del Consiglio, del 19 novembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2019/97 a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 415 del 22.11.2021, pag. 29).

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2019/97,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

L'articolo 5, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2019/97 è sostituito dal seguente:

"2. La presente decisione cessa di produrre effetti il 4 febbraio 2024."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio

Il presidente
